



**Tribunale Ordinario di Pescara**

**FALLIMENTI E PROCED. CONCORDATI**

**DECRETO COLLEGIALE**

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| dott. Luigi Cirillo     | Presidente       |
| dott. Elio Bongrazio    | Giudice relatore |
| dott. Daniela Angelozzi | Giudice          |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al N° 1479 del Ruolo generale dell'anno 2025

promosso da

[redacted] e per essa [redacted]  
dei [redacted], con sede legale [redacted] Via [redacted] nn. [redacted]  
nella sua qualità di mandataria con rappresentanza in virtù di procura conferita  
con atto autenticato nella firma del [redacted], in data  
[redacted], Rep. [redacted], Racc. [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]  
[redacted] giusta procura in calce all'atto di opposizione;

Opponente

nei confronti di

Liquidazione Giudiziale "[redacted]" in  
persona del Curatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Di Filippo,

Firmato Da: LUIGI CIRILLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 416151094217df98b303f0017138e385



presso il cui studio è elettivamente domiciliata in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;

Opposta

OGGETTO: Opposizione stato passivo

CONCLUSIONI: Come da verbale del 25/09/2025.

Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

La [REDACTED] mandataria della [REDACTED] ha presentato tempestiva domanda di ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale [REDACTED] del credito di complessivi Euro 286.975,13 - di cui Euro 42.310,08 per canoni scaduti ed insoluti relativi al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 3051110591, sottoscritto *inter partes* in data 04.10.2006; Euro 3.640,56 per interessi di mora ed Euro 241.024,49 per esposizione finanziaria residua in linea capitale alla rata n. 210 - nonché domanda di rivendica dell'immobile oggetto di locazione finanziaria sito nel comune di [REDACTED] Via [REDACTED], meglio indicato nel contratto e nell'atto di acquisto per atto Notaio Dr. [REDACTED] di [REDACTED] rep.n. [REDACTED] - racc. n. [REDACTED] registrato a [REDACTED] in data [REDACTED] e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di [REDACTED] il [REDACTED] ai nn. 2 [REDACTED]

Entrambe le domande sono state integralmente rigettate: la prima in quanto l'importo era stato richiesto sulla base delle condizioni contenute nelle precedenti variazioni del 23.12.2010, 31.07.2014 e 19.05.2015 (non allegate al ricorso) nonché nell'atto di variazione redatto il 20.12.2016 privo di data certa e, pertanto, non era stata fornita la prova dell'esistenza del credito vantato, la



seconda in quanto gli immobili non erano nel possesso materiale e nella disponibilità del [REDACTED] alla data di apertura della liquidazione giudiziale per essere gli stessi stati concessi alla società [REDACTED] - senza alcun titolo di godimento fornito dal [REDACTED] e senza alcun subentro nel detto leasing - che vi aveva sede legale e aveva iniziato l'attività allorquando in pari data il [REDACTED] l'aveva cessata.

Avverso tale decisione la [REDACTED] ha proposto tempestiva opposizione limitatamente alla domanda di insinuazione del credito a cui ha allegato copia delle precedenti integrazioni contrattuali redatte in data 23.12.2010, 31.07.2014 e 19.05.2015 menzionate nel decreto del GD nella domanda, ma non prodotte all'udienza di verifica assumendo, che in forza di tali integrazioni il corrispettivo totale della locazione finanziaria, originariamente pari ad Euro 679.117,00, era arrivato ad Euro 734.882,92. Contestava, inoltre, l'esclusione della somma di € 42.310,08 richiesta per canoni scaduti ed insoluti, assumendo che l'estratto conto in prodotto in sede di verifica fosse un modo legittimo di dimostrare il credito e le sue componenti ed in ogni caso che esso era da ritenersi comprovato dall'estratto conto ex art. 50 TUB allegato al ricorso in opposizione che confermava gli importi già richiesti.

La Curatela del fallimento si è costituita in giudizio deducendo che atti integrativi del 23.12.2010, del 31.07.2014 e del 19.05.2015 non erano opponibili in quanto privi di data certa, contrariamente a quanto asserito da controparte, onde il credito vantato non poteva essere ammesso al passivo in difetto di una prova delle avvenute variazioni cui non poteva l'opponente sopperire mediante la produzione degli estratti del conto essendo insostituibile



la prova della esistenza della fonte contrattuale scritta con il documento ad essa equipollente.

Unitamente alle note autorizzate dell'11/09/2025 parte opponente depositava gli atti integrativi del 31.07.2014, del 19.05.2015 e del 20.12.2016 con annesse marche temporali di cui la curatela contestava il tardivo deposito e, in ogni caso, l'inidoneità delle marche temporali a conferire data certa a documenti non informatici.

L'opposizione non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.

Il contratto di *leasing* ripassato tra le parti si è pacificamente risolto (cfr. anche pag. 12 della memoria di costituzione della Curatela) prima dell'apertura della Liquidazione giudiziale in data 5/03/2024 ovvero dopo l'entrata in vigore della l. n. 124/2017 che, pertanto, costituisce fonte di disciplina dei rapporti di debito-credito facenti capo sulle parti contrattuali (per tutte Cass. civ. Sez. Un. n. 2061/2021). In particolare ai sensi dell'art. 1 comma 138 il concedente ha il diritto di credito nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore regola questa che è stata riprodotta anche nell'ipotesi di scioglimento dal contratto da parte del Curatore nell'art. 177 comma 2 del CCII.

Nella fattispecie è stato documentato (oltre che risultante nel decreto qui opposto) che il perito nominato dal Giudice delegato ha stimato l'immobile di proprietà dell'opponente in € 284.850,00, che dalla stima fattane dall'opponente risulta che il valore di tale immobile è pari ad € 280.600,00 e che lo stesso lo ha compromesso in vendita al prezzo di € 230.000,00.



Poiché l'opponente non ha dato luogo alla procedura di vendita o di riallocazione del bene concesso in godimento, nel rispetto dei valori di mercato e in base a "criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore" stabilita al comma 139 dell'art. 1 di detta legge, come avrebbe dovuto fare prima della proposizione della domanda di insinuazione, il Tribunale ritiene che il valore di mercato sia quello indicato nella perizia disposta dal Giudice delegato – in ordine alla quale, del resto, l'opponente non ha sollevato contestazioni – che, come sopra anticipato, costituisce parametro di valutazione per il calcolo dell'eventuale credito del concedente nell'analoghi ipotesi di scioglimento dal contratto per volontà del Curatore.

Per quanto concerne il debito della società utilizzatrice si rileva che l'opponente lo ha calcolato sulla base dell'ultimo dei quattro atti integrativi del contratto originario stipulato il 4/10/2006 che, come pacifico tra le parti, ha determinato un aumento della pretesa creditoria da € 679.117,00 ad € 734.882,92 e rispetto al quale la curatela già in sede di formazione dello stato passivo ne aveva contestato l'ammontare non ritenendo opponibili le suddette integrazioni in quanto sprovviste di data certa. L'opponente ha prodotto le marche temporali apposte alle ultime 3 integrazioni allegandole alla memoria dell'11/09/2025 ma il Collegio ritiene che tale produzione sia tardiva rispetto al termine perentorio stabilito dall'art. 207 comma 2 lett. d) e, come tali, non valutabili ai fini della decisione. In merito si evidenzia che la memoria anzidetta era stata autorizzata – in conformità della richiesta - solo per controdedurre alla memoria di controparte e non anche per deposito di ulteriore documentazione e che nel giudizio d'opposizione allo stato passivo, soltanto nel caso in cui il curatore introduca eccezioni nuove, e cioè deduca



fatti estintivi, modificativi o impeditivi non allegati già in sede di verifica, il rispetto del principio del contraddittorio esige che, in relazione ai contenuti e ai termini della nuova eccezione, sia concesso all'opponente un termine per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle (Cass. Civ. n.16628/2025 e Cass. civ 22386/2019) mentre nella fattispecie l'assenza di data certa era stata eccepita già in sede di formazione dello stato passivo e, dunque, l'opponente era onerata di produrre i suddetti documenti muniti di marcatura temporale unitamente all'atto di opposizione. In ogni caso si rileva che non è mai stata prodotta la marcatura temporale relativa alla prima integrazione contrattuale richiamata in ciascuna delle altre tre integrazioni e, pertanto, l'entità del credito non può essere di importo pari all'ultima integrazione, ove anche volesse ritenersi tempestivamente prodotta, siccome richiamante un'integrazione contrattuale non opponibile alla curatela.

Circa la dedotta idoneità degli estratti conto a conferire certezza alla data di sottoscrizione di tali integrazioni contrattuali il Tribunale ritiene di aderire alla costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale "In tema di ammissione allo stato passivo, il credito derivante dal saldo negativo di un contratto di conto corrente bancario, per il quale la forma scritta è imposta a pena di nullità ai sensi dell' art. 117 del TUB, non è opponibile ai creditori, ove siano prodotti i soli estratti del conto, benché integrali, essendo insostituibile la prova dell'esistenza della fonte contrattuale scritta avente data certa ai sensi dell' art. 2704 c.c." (Cassazione civile , sez. I , 30/05/2025 , n. 14585, Cassazione civile, sez. I , 16/11/2022 , n. 33724).

Stante l'inopponibilità alla Curatela delle suddette integrazioni contrattuali il credito dell'opponente va determinato in € 221.280,74 corrispondente alla somma fra rate non pagate fino alla risoluzione - ottenuta sottraendo alla



somma indicata nel contratto originario (679.117,00) quanto pacificamente versato dalla debitrice (€ 558.756,26) – e prezzo di riscatto pari ad € 100.920,00.

Da tanto consegue che, in applicazione della regola indicata all'art. 1 comma 138 della l. 1242017, la richiesta di ammissione al passivo non può trovare accoglimento siccome, come sopra indicato, tale importo é inferiore alla stima dell'immobile oggetto di leasing del perito nominato dal Giudice delegato (ed anche al valore attribuito a tale bene dal perito di parte opponente). In merito all'infondatezza dell'opposizione il Tribunale ritiene opportuno richiamare un recente pronuncia della Suprema Corte che, a fronte dell'avvenuta restituzione del bene immobile alla società concedente (come nella fattispecie), ha stabilito che "in nessuna delle disposizioni di legge ..... si attribuisce alla concedente in leasing il diritto di pretendere tutto il residuo corrispettivo dovuto in forza del contratto e di trattenere tuttavia l'intero valore ..... dei beni restituiti in seguito alla incompleta esecuzione del piano dei pagamenti" e ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto – come nella fattispecie – il valore del bene di cui aveva recuperato la disponibilità era superiore al debito residuo dell'utilizzatrice (Cassazione civile sez. I, 19/09/2025, n. 25701).

Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Curatela secondo la liquidazione operata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e con applicazione di importi corrispondenti a scaglione medio.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



- rigetta l'opposizione

- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della curatela opposta che liquida in complessivi € 3.329,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 10/11/2025

Il Giudice est.

*Dott. Elio Bongrazio*

Il Presidente

*Dott. Luigi Cirillo*

